



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 DEL 24/08/2023

OGGETTO: ATTO DI D'INDIRIZZO E APPROVAZIONE PROGETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE D'ARREDO DA COLLOCARE PRESSO VIA MARSALA A MEZZO DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE O GRATUITI CON SOGGETTI TERZI.

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente videoconferenza
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente videoconferenza
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Vice Sindaco-Assessore Dal Forno Marco, essendo impossibilitato a partecipare in presenza in quanto per motivi personali non può accedere alla sede municipale, chiede ai sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali, di partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza;

L'Assessore Bigagnoli Bruna, essendo impossibilitato a partecipare in presenza in quanto per motivi personali non può accedere alla sede municipale, chiede ai sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali, di partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ATTO DI D'INDIRIZZO E APPROVAZIONE PROGETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE D'ARREDO DA COLLOCARE PRESSO VIA MARSALA A MEZZO DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE O GRATUITI CON SOGGETTI TERZI”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“ATTO DI D'INDIRIZZO E APPROVAZIONE PROGETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE D'ARREDO DA COLLOCARE PRESSO VIA MARSALA A MEZZO DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE O GRATUITI CON SOGGETTI TERZI”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: ATTO DI D'INDIRIZZO E APPROVAZIONE PROGETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE D'ARREDO DA COLLOCARE PRESSO VIA MARSALA A MEZZO DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE O GRATUITI CON SOGGETTI TERZI

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che l'Amministrazione Comunale di Valeggio sul Mincio è assegnataria, con decreto del Ministero dell'Interno del 8 novembre 2021, di un finanziamento di € 300.000,00 da destinare a interventi di messa in sicurezza del territorio e, in particolare, a lavori di rifacimento della pavimentazione centro storico – primo stralcio – via Marsala;

Dato atto che in seguito all'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della pavimentazione del centro storico 1° stralcio di via Marsala, giusta determinazione n.513 del 25.08.2022, si affidavano i lavori citati al Consorzio Con.Co.S.;

Considerato che l'Ente appaltante, con nota prot.n.16547 del 14.07.2023, chiedeva all'Impresa appaltatrice ed al direttore dei lavori di avere in uso l'opera prima del collaudo definitivo stante l'esigenza dall'Amministrazione, dagli esercenti e dalla cittadinanza di contenere i disagi evidenziati dalle segnalazioni espresse a mezzo mail e verbalmente dagli stessi soggetti, rispetto all'interclusione della viabilità sull'intersezione coinvolta e considerata l'intervenuta fine lavori come da comunicazione giusta prot.n.16433 del 14.07.2023 da parte della DL incaricata;

Visto che l'Impresa appaltatrice concedeva con nota prot.n. 16558 in data 14.07.2023 l'utilizzo dell'area prima del collaudo definitivo delle opere da essa eseguite, pur rimanendo essa sempre responsabile dei difetti di costruzione e dell' eventuale utilizzo di materiale non corrispondente al capitolato certificato dal collaudo;

Visto che la DL, con nota inviata al prot.n.16550 del 14/07/2023 acconsentiva a disporre la presa in consegna anticipata e provvisoria a seguito della verifica dello stato delle opere consegnate;

Evidenziato che l'Impresa appaltatrice, con la riconsegna parziale veniva sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'uso dell'opera oggetto della consegna provvisoria, mentre la medesima ditta resta responsabile della cattiva qualità dei materiali impiegati, delle insufficienze derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del capitolato d'appalto e dei difetti di costruzione che eventualmente venissero riscontrate dal collaudatore all'atto della visita di collaudo;

Evidenziato che:-

- l'area oggetto di intervento è tornata nelle disponibilità dell'Ente con layout funzionale e uso degli spazi di parcheggio, come previgenti all'intervento;
- la pavimentazione contermine e sulla quale è impostata la fontana esistente di Via Marsala è cromaticamente chiara e si distingue dal resto della rinnovata pavimentazione ai fini della valorizzazione della stessa;
- detta fontana, e l'ambito immediatamente contermine, meritano di essere preservati dal parcheggio di mezzi, al fine di riservarli a spazio per ristoro dei passanti, preservandone la recuperata valorizzazione;
- delle attività di riqualificazione del patrimonio storico e non nel capoluogo ne beneficiano anche i visitatori che per motivi culturali e turistici frequentano il territorio comunale;

Dato atto che per le finalità di cui sopra, l'ufficio tecnico comunale ha proposto all'Amministrazione la sistemazione dell'area contermine alla fontana con il ricorso all'impostazione di due sedute a delimitazione della pavimentazione di pertinenza della stessa, come da elaborati allegati alla presente deliberazione;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende affidare la fornitura di dette sedute per mezzo di un contratto di sponsorizzazione o con convenzioni specifiche in cambio dell'apposizione di targhe;

Letto l'art. 8, al comma 1, del D.lgs. 36/2023, che recita: *“1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge”;*

Visto che si rende necessario indicare le linee di indirizzo per l'individuazione di sponsorizzazioni e collaborazioni per la fornitura di sedute in pietra naturale a corredo dell'area di pertinenza della fontana posizionata lungo Via marsala, a valorizzazione della stessa e per una completa fruizione degli spazi in godimento degli stessi da parte di pedoni e visitatori;

Ricordato che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di concludere contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, così come originariamente disciplinata dall'art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449 (Finanziaria del 1998) che costituisce il primo riferimento normativo in materia;

Considerato che la sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 c.c.) a forma libera (art. 1350 c.c.), di natura patrimoniale (art. 1174 c.c.) a prestazioni corrispettive (sinallagmatico), in forza del quale lo sponsorizzato ("sponsee") si obbliga a consentire ad altri ("sponsor") l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o entrambi da erogarsi da parte dello sponsor);

Visto che l'art. 119 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), richiamando l'art. 43 della legge n. 449/1997, conferma la legittimazione delle Pubbliche Amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

Accertato che:

- l'art. 43 della Legge n. 449/1997 consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro, di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, finalizzati a realizzare iniziative che consentano il perseguimento di interessi pubblici;
- lo scopo cui la norma sottende è che i contratti di sponsorizzazione "siano finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati";
- l'art. 43 della sopracitata L.449/1997, subordina la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) perseguimento di interessi pubblici;
 - b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
 - c) conseguimento di un risparmio di spesa;- l'art. 134 del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, con oggetto: "*Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato*", disciplina, al 4° comma, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture;

Rilevato che il contratto di sponsorizzazione può essere applicato in varie aree di attività della pubblica amministrazione, producendo notevoli benefici in termini di incremento delle risorse disponibili, potenziamento della cooperazione pubblico-privato e miglioramento della qualità dei servizi, avendo la promozione dell'immagine dei soggetti terzi quale controprestazione per il contributo in termini finanziari o di beni e/o servizi;

Dato atto che per quanto attiene la posa di eventuali cartelli, come strumenti della sponsorizzazione, in prossimità dei beni come definiti all'art.34 del Dlgs n. 42/2004, il Comune provvederà a sottoporre alla Soprintendenza le tipologie dei cartelli da apporre nelle aree in base alle dimensioni prestabilite negli avvisi o proposte nelle manifestazioni di interesse;

Ritenuto che, per le lavorazioni da eseguire e per la natura dei beni sui quali si interviene, si ritiene più vantaggioso e conveniente il ricorso a contratti di sponsorizzazione di tipo "tecnico", che pongono a carico dello sponsor la progettazione e la realizzazione degli interventi, che verranno preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;

Considerato che questa Amministrazione vuole promuovere affidamenti di contratti di sponsorizzazione per i lavori, servizi o forniture per importi inferiori a 40.000 euro;

Dato atto che:

- la convenienza della stipula di contratti di sponsorizzazione sarà valutata:
 - a) tenendo conto delle qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine;
 - b) dell'importo della sponsorizzazione;
- il soggetto proponente la sponsorizzazione dovrà certificare l'assenza di contenzioso con l'Amministrazione e l'inesistenza di situazioni pregiudizievoli, o limitative della capacità contrattuale, nonché garantire assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione o delle sue iniziative;
- il soggetto proponente la sponsorizzazione dovrà, inoltre, assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario utilizzato e acquisire le relative autorizzazioni;
- il contratto di sponsorizzazione dovrà specificare l'assenza di conflitto di interesse tra attività pubblica, e

quella privata, oggetto della sponsorizzazione;

Visto il regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26/2021;

Ritenuto necessario che la misura delle targhe o tabelle, come strumenti di sponsorizzazione, siano inserite, come allegate alla presente deliberazione;

Considerato che le dimensioni di tali targhe o tabelle potranno essere proposte dai potenziali sponsor in dimensioni alternative a quelle di cui al presente atto, purché aderenti a quanto prescritto dal regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari sopra citato e considerando i benefici, anche sul piano economico, che tale iniziativa può produrre per l'Ente, ed in sintonia con il contesto del capoluogo;

Considerato che per promuovere e consentire ai possibili proponenti di intercettare l'interesse dell'Amministrazione a promuovere contratti di sponsorizzazione o convenzioni gratuite è necessario che:

- l'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di un avviso pubblico per quindici giorni;
- tale avviso sia pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale, ma che possa essere pubblicizzato anche in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione ed alla tipologia di attività;

Visto il D.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 48;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. Di approvare la sistemazione dell'area contermina alla Fontana, come proposto dall'UTC, con il ricorso all'impostazione di due sedute in pietra naturale a delimitazione della pavimentazione di pertinenza della stessa, come da elaborato allegato alla presente deliberazione, a corredo dell'area di pertinenza della fontana posizionata lungo Via Marsala, a valorizzazione della stessa e per una completa fruizione degli spazi in godimento degli stessi da parte di pedoni e visitatori.
2. Di approvare la fornitura delle sedute in pietra naturale attraverso il contratto di sponsorizzazione, ex art. 43 della legge n. 449/1997, come meglio descritto nelle premesse del presente atto, che si approvano.
3. Di stabilire che il contratto di cui trattasi abbia come oggetto la fornitura delle sedute contro l'apposizione di apposita targa quale strumento di pubblicità della ditta che sponsorizza;
3. Di approvare il bozzetto della targa, allegato al presente atto, che sarà consentito collocare sul fianco delle sedute come indicato nella proposta.
4. Di demandare alla Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi e Manutenzioni l'assunzione di tutti i provvedimenti che si rendono necessari per dare esecuzione al presente atto, ivi compresi la pubblicazione dell'avviso, per la ricerca dei soggetti di cui trattasi la tipologia e le modalità di apposizione della targa e insegne dello sponsor.
5. Di approvare l'allegato (All. A) del disegno dimensionale della targa che possa essere installata sui fianchi e delle sedute oggetto di sponsorizzazione.
6. Di dare atto che, per ciò che concerne la disciplina relativa alle autorizzazioni e al canone unico patrimoniale (CUP), troverà applicazione la normativa prevista dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26/2021 citato in narrativa.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di procedere con la pubblicazione degli avvisi di che trattasi.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO